

REDDITO IMPRESA E IRAP

Note spese e documenti giustificativi: sì alla dematerializzazione

di Raffaele Pellino

Uno degli aspetti più interessanti legati all'obbligo di fatturazione elettronica, che ha visto protagonisti – da quest'anno - professionisti ed imprese, è sicuramente la disciplina della conservazione a norma. Nell'attesa che la digitalizzazione coinvolga – oltre alla documentazione fiscale – anche gli altri processi gestionali e contabili delle imprese (ad esempio: contabili bancarie o estratti conto bancari), la prassi dell'Agenzia delle Entrate ha formulato le **“prime” indicazioni in materia di dematerializzazione dei documenti di trasferta**.

L'input fornito dal Fisco, l'[interpello n. 388 dello scorso 20 settembre](#), trae origine, infatti, dalle istanze formulate da una società che - avvalendosi di un elevato numero di “trasfertisti” – **chiede se è possibile procedere alla dematerializzazione e conservazione sostitutiva delle note spese e dei relativi giustificativi** (ricevute di taxi, titoli di viaggio su mezzi di trasporto pubblico, copie cartacee di fatture ricevute da soggetti extra-UE ecc.) attraverso uno specifico sistema informatico.

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria ha sottolineato, in primo luogo, che qualunque documento “analogico” a rilevanza fiscale per poter essere “dematerializzato” e successivamente “distrutto” deve possedere le caratteristiche di **“immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità”** ([articolo 2 del D.M. 17/06/2014](#) nonché [articolo 3 dei D.P.C.M. 13/11/2014](#) e [3/12/2013](#)).

Ulteriore precisazione ha riguardato, nello specifico, **il processo di conservazione elettronica delle note spese dei trasfertisti e dei relativi giustificativi**: tale processo si perfeziona **senza che un pubblico ufficiale attesti la conformità all'originale delle copie** informatiche e delle copie “per immagine” su supporto informatico, a condizione che detti documenti siano tutti **originali “non unici”**.

Si ricorda, infatti, che assumono la natura di **originali “non unici”** quei documenti per i quali è **“...possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi”**.

Nello stesso senso, la [risoluzione 161/E/2007](#) precisa che la nota spese “*..può rientrare nel novero dei documenti analogici originali non unici, qualora sia possibile ricostruirne il contenuto attraverso la combinazione dei...documenti giustificativi e dei dati risultanti dalla contabilità.*”

Se, invece, il **giustificativo** allegato alla nota spese non consente di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in

possesso di terzi, lo stesso ha natura di **documento originale “unico”** (come ad esempio, cambiali o assegni), la cui conservazione sostitutiva necessita dell'intervento di un “pubblico ufficiale”.

Per quanto attiene, poi, la **“conformità”** del processo di conservazione è necessario il rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 3 del D.M. 17/06/2014](#) (ad esempio, rispetto del **codice civile**, del **C.A.D.** e delle relative **regole tecniche**, previsione di funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, apposizione di un riferimento temporale sul pacchetto di archiviazione).

Pertanto, nel presupposto che siano rispettati detti requisiti, **è possibile procedere alla dematerializzazione delle note spese e dei relativi giustificativi, siano essi intestati al trasfertista o anonimi (come ad esempio i titoli di viaggio) e, successivamente, distruggere gli originali analogici.**

Si tratta, ad avviso dello scrivente, di una eventualità di cui tener conto, specie per le aziende che fanno spesso ricorso alle note spese per le trasferte/missioni dei loro dipendenti e professionisti. Con la **dematerializzazione** e la **distruzione degli originali analogici**, si innesca, poi, un processo virtuoso con effetti non trascurabili in termini di riduzione dell'utilizzo della carta. Così, anche se, ad oggi, restano diversi i documenti che continuano ad essere prodotti in formato cartaceo, si ritiene vada accolta con particolare favore la direzione intrapresa dall'Amministrazione finanziaria.

Un ulteriore aspetto evidenziato nell'interpello ha riguardato i requisiti cui è subordinata **la deducibilità dei costi** (inerenza, competenza e congruità), secondo le previsioni del Tuir.

L'Agenzia ricorda, in particolare, che **i giustificativi di spesa** (parte integrante delle note cui si riferiscono) **sono strumenti necessari al controllo non solo della certezza della spesa ma anche dell'inerenza della stessa attività d'impresa.**

Sul punto, viene richiamata la posizione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "... **la semplice produzione di documenti di spesa** (nella specie, "note spese" liquidate da una società ai propri dipendenti) **non prova, di per sé, la sussistenza del requisito della inerenza** ... A tal riguardo, infatti, perché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia certa l'esistenza, ma occorre altresì che **ne sia comprovata l'inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa**. Per provare tale ultimo requisito, **non è sufficiente, poi, che la spesa sia stata dall'imprenditore riconosciuta e contabilizzata**, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, la ragione della stessa" ([Cassazione, n. 6650/2006](#)).

Viene, così, ribadito che la **deducibilità della spesa** presuppone non solo l'**esistenza** della stessa ma anche la sua **inerenza** con l'attività dell'impresa.

Seminario di specializzazione

LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)